



Ordinanza che modifica ordinanze nell'ambito della previdenza professionale

del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio¹

Art. 8 Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico è fissato in un intervallo tra l'1,0 e il 4,5 per cento.

Art. 15a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

¹ L'istituto di libero passaggio può prevedere nel suo regolamento la riduzione o il rifiuto della prestazione in favore di un beneficiario se è a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'assicurato.

² La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto all'articolo 15.

¹ RS 831.425

Disposizione transitoria della modifica del...

Per la conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia secondo l'articolo 19h, il tasso d'interesse tecnico applicabile è del 2 per cento fino al 31 dicembre 2020.

Allegato, n. 3

3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo. Sono impiegate le tavole generazionali non rettificata applicabili per l'anno in questione e la media ponderata dei tassi d'interesse tecnici medi figuranti nell'ultimo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza pubblicato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale².

2. Ordinanza del 18 aprile 1984³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 1h cpv. 1, primo periodo

1 Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 4 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità; per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. [...]

Art. 53 cpv. 1 lett. e e f e cpv. 2, secondo periodo

¹ Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

- e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (*hedge funds*), le *private equity*, le *insurance linked securities* e le materie prime;
- f. le infrastrutture.

² ... Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera f, purché siano ben diversificati; altrimenti è applicabile il capoverso 4.

² Consultabile (in tedesco e in francese) all'indirizzo seguente: www.oak-bv.admin.ch>Temi > Rilevamento situazione finanziaria.

³ RS 831.441.1

Art. 55 lett. f

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

- f. 10 per cento: per gli investimenti nelle infrastrutture.

3. Ordinanza del 13 novembre 1985⁴ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 2a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza

¹ L'istituto della previdenza individuale vincolata può prevedere nel suo regolamento la riduzione o il rifiuto della prestazione in favore di un beneficiario se è a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.

² La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto all'articolo 2.

Art. 3 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 3a Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

¹ L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

- a. utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
- b. trasferisce il suo capitale di previdenza a un'altra forma riconosciuta di previdenza.

² Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.

³ Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino all'età ordinaria di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁵. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, può procedere a un tale riscatto o trasferimento al massimo fino a cinque anni dopo l'età di pensionamento.

⁴ Un tale riscatto o trasferimento non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti l'età ordinaria di pensionamento.

⁴ RS 831.461.3

⁵ RS 831.10

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° xx 2020.

² Gli articoli 3 capoverso 2 lettera b e 3a dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

1° ... 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il/La presidente della Confederazione, XX
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr